



# CITTA' di PIAZZOLA sul BRENTA

## Provincia di Padova

Viale Silvestro Camerini, 3 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD)  
Cod.Fisc. 80009670284 - Tel. 049/9697950 Fax 049/9697944  
E-mail: [protocollo@comune.piazzola.pd.it](mailto:protocollo@comune.piazzola.pd.it) PEC [piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net)

Reg. 108/2020

Piazzola sul Brenta, 6 ottobre 2020

### OGGETTO: ORDINANZA PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI CANALI PRINCIPALI E SECONDARI DEL CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP. MANUTENZIONI, ECOLOGIA

Premesso che:

- L'esistenza di un'articolata ed efficiente rete idraulica nel territorio è garanzia di sicurezza e di vivibilità, sia perché consente lo sgrondo delle acque in occasione di eventi atmosferici avversi, sia, in altri momenti, per assicurare i flussi minimi vitali e la distribuzione idrica a scopo irriguo;
- Nella nostra Regione esiste un complesso sistema di canalizzazione che per quanto riguarda in particolare il comprensorio del Consorzio di bonifica Brenta, si estende per oltre 2.400 km, di cui circa 800 con preminente funzione scolante e la rimanente parte con funzioni miste, sia di irrigazione che di bonifica;

Rilevato tuttavia che non è sufficiente tuttavia l'esistenza di questa complessa serie di corsi d'acqua, ma risulta indispensabile anche preservarne nel tempo la corretta funzionalità mediante un'azione di costante pulizia e manutenzione;

Considerato che è altresì indispensabile garantire le fasce di rispetto limitrofe agli alvei di tali canalizzazioni per consentire il transito dei mezzi meccanici consorziali;

Considerato che a causa degli eventi meteorologici degli ultimi anni, caratterizzati da intense piogge che hanno provocato, con frequenza sempre maggiore, fenomeni di allagamento del territorio, il Consorzio di bonifica Brenta è obbligato ad effettuare interventi sempre più frequenti e tempestivi per mantenere efficiente la rete di bonifica;

Visto il Regio Decreto 8/5/1904 n. 368 che:

- all'articolo 133 vieta "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua";
- all'articolo 140 obbliga i possessori dei fondi di "lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da 1 a 2 metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione";

Visto il vigente regolamento del Consorzio di bonifica Brenta "Norme per l'uso delle acque per l'irrigazione" reso esecutivo dalla Giunta Regionale del Veneto che "obbliga ai proprietari dei terreni di

lasciare libera da ostacoli una fascia di rispetto di almeno 4 metri misurati dal ciglio superiore del canale, per il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali”;

Richiamato il Regolamento di Polizia Rurale comunale approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 81 del 28/11/2003, ed in particolare il capo IV (art. 22);

Ritenuto necessario procedere costantemente alla manutenzione di tutti i canali consortili principali e secondari, dando contestualmente atto che gli stessi sono indicati nelle cartografie agli atti del Comune di Piazzola sul Brenta e del Consorzio di bonifica Brenta che mette a disposizione e pubblicizza la rete dei canali nel sito [www.consorziobrenta.it/cartografia](http://www.consorziobrenta.it/cartografia);

Preso atto che il vigente ordinamento consente anche l'occupazione temporanea dei suoli per le opere di pubblica utilità;

Sentiti nel merito il Consorzio di bonifica Brenta e le organizzazioni sindacali del settore agricoltura, che propongono il transito degli operatori e delle macchine consortili ad anni alternati per arrecare il minor aggravio ai fondi;

Visto l'art. 49 comma 5 del D.P.R. n. 327 del 2001;

Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii;

Visto l'articolo 107 del Decreto legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

#### ORDINA

- ai proprietari dei terreni confinanti con corsi d'acqua consorziali di lasciare libere le fasce di rispetto, di almeno 4 metri misurati dal ciglio superiore del canale, lungo i canali consortili principali e secondari per consentire il transito e l'operatività delle macchine operatrici consorziali per l'esecuzione degli interventi di manutenzione secondo necessità al fine di assicurare nel tempo al funzione irrigua/scolante;
- di dare atto che per le suddette manutenzioni si procederà a transitare alternativamente lungo la sponda destra negli anni pari e lungo la sponda sinistra negli anni dispari;
- di inviare il presente atto alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza, anche alla luce del Regolamento di Polizia Rurale citato in premessa;
- di stabilire che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi e che ne sia data massima pubblicità, attraverso la trasmissione alle associazioni di categoria degli agricoltori, l'affissione nelle bacheche comunali, e la pubblicazione nel sito internet.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dal medesimo termine, ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
LL.PP., Manutenzioni ed Ecologia  
Dott. Giuseppe Rigo

